SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133/L

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. **198.**

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

06G0216

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

Ministero delle attività produttive

DECRETO 15 maggio 2006.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1º febbraio 2006, recante i nuovi criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per i bandi del 2006 dei settori «industria», «commercio» e «turismo» e per le «imprese artigiane».

06A05068

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. **199**.

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998, ed in particolare l'Allegato 2, n. 4);

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 6», sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».

Art. 2.

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «lavori in economia» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo,».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «beni e servizi» sono inserite le seguenti: «incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 278

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis.* Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale:

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Si riporta il n. 4) dell'allegato 2 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56:

«ALLEGATO 2 (art. 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, LETTERA *A)*, DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

(Omissis).

4) Procedimento di spese in economia:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, art. 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, art. 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto dei Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, reca «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2000, n. 112, reca «Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248, reca «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 citato del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 *(Rendiconti e documentazione giustificativa).* — 1. Le spese di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, nonché quelle di cui alla lettera *c)* qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'art. 6 *ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,* sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di cui all'art. 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454,

modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilità dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrità e l'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.

3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.

4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell'amministrazione, dell'ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalità previste dall'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dagli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. Nell'àmbito dell'attività di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Nell'àmbito dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1985. n. 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro.

7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Oggetto del regolamento).* — 1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi *ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,* da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia *ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo*, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, come modificato dal presente regolamento:

«Art.3 *(Limiti di applicazione).* — 1. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi *incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49*, sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.».

06G0219

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. **200.**

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attività produttive;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale è previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti «linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;

Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione e contenuto del Registro

1. Ai fini del presente regolamento per «Registro» si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per «decreto» il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attività produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;

b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

Art. 2.

Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:

a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Autorità ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalità giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico — comunque denominato — che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attività di impresa;

b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attività produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.

Art. 3.

Soggetti responsabili della trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera *a)* e gli organismi e soggetti di cui alle successive lettere *b)* e *c)* nonché i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile del procedimento, ovvero altro soggetto comunicato dall'amministrazione, trasmettono in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto.

Art. 4.

Modalità di attuazione del Registro

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto il Ministero delle attività produttive realizza il Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.

2. Le camere di commercio pongono in essere le attività necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei confronti del Ministero delle attività produttive, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello regionale è referente, nei confronti del Ministero delle attività produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti su base ultraprovinciale o ultraregionale è referente la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.

4. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 5.

Alimentazione ed aggiornamento del Registro

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonché il sito informatico, ove già attivo.

2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.

Art. 6.

Contenuto dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa è finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione; a tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:

a) titolo;

b) descrizione;

c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi);

d) ambito territoriale di competenza;

e) ufficio responsabile dell'adempimento;

f) modalità di fruizione;

g) normativa di riferimento;

h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;

i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entità.

2. L'elenco indica altresì, per ogni adempimento, se è disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.

3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi *on line* connessi agli adempimenti medesimi.

4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalità di compilazione.

Art. 7.

Funzionamento e regole tecniche

1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni «in linea» di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle attività produttive, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare:

a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento;

b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti;

c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica;

d) le modalità di integrazione con siti già esistenti ove i soggetti di cui all'articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi «in linea» inerenti gli adempimenti;

e) le modalità per assicurare la disponibilità dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.

Art. 8.

Coordinamento fra le strutture operative

1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attività produttive è istituita una unità organizzativa che provvede all'attuazione del Registro attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione organica e tecnologica dell'unità organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.

3. Il Ministero delle attività produttive, assicura la razionalizzazione dei processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.

Art. 9.

Accesso al Registro

1. Per una più agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese è reso accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che è realizzato dal Ministero delle attività produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 133

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice delle amministrazioni digitali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, è il seguente:

«Art. 11 *(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)*. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229».

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2004.

— La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 dicembre 2002 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003.

— La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 21 dicembre 2001 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002.

— Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003 (Utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 11 del citato decreto-legge n. 82 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forni-

ture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 agosto 1992, è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-*quater* del presente testo unico.

5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1995, è il seguente:

«Art. 2 *(Amministrazioni aggiudicatrici).* — 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera *b)*».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1995, è il seguente:

«Art. 2 *(Soggetti aggiudicatori).* — 1. Sono soggetti aggiudicatori:

(Omissis).

c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 11 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note alle premesse.

06G0218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 9 dicembre 2005, relativa all'approvazione del volume del conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126772, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Considerata la opportunità di riservare al mercato estero una parte del contingente;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 1° giugno 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 160.000,00, pari a n. 8.000 unità.

Con successivo provvedimento, il suddetto contingente potrà essere rideterminato, nella misura massima del 20%, sulla base delle vendite che verranno effettuate entro i termini fissati al successivo art. 3.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 30 novembre 2006.

Art. 4.

In Italia, l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità: € 215,00;

da 101 a 500 unità: € 210,70.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, atte-

stanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso alla FIFA, attraverso la MDM MUNZHANDELSGESELL-SCHAFT MBH DEUTSCHE MUNZE, licenziatario unico del Marchio «FIFA World Cup Germany 2006», un quantitativo minimo di 1.500 monete, elevabile fino ad un massimo di 3.000, qualora disponibili, con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al licenziatario unico MDM, in capsule e non confezionate.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale: GRILLI

6A05150

DECRETO 26 maggio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 9 dicembre 2005, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126780, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Considerata la opportunità di riservare al mercato estero una parte del contingente;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 1° giugno 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 125.000,00, pari a n. 25.000 unità.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 30 novembre 2006.

Art. 4.

In Italia, l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 unità, con l'opzione per ulteriori 2.000 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 1.000 unità: € 36,00;

da 1.001 a 2.000 unità: € 35,28.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso alla FIFA, attraverso la MDM MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH DEUTSCHE MUNZE, licenziatario unico del Marchio «FIFA World Cup Germany 2006», un quantitativo minimo di 7.500 monete, elevabile fino ad un massimo di 10.000, qualora disponibili, con uno sconto del 12% sul prezzo di vendita, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al licenziatario unico MDM, in capsule e non confezionate.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale: GRILLI

06A05151

DECRETO 26 maggio 2006.

Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 9 dicembre 2005, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2006, n. 10159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, concernente l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete d'argento da € 5 avranno corso legale;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2006, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2006 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro in versione fior di conio;

serie composta dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana», nelle versioni fior di conio e proof.

Art. 2.

Le monete d'argento da € 5 celebrative del «60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana», di cui al decreto ministeriale n. 10159, citato nelle premesse, hanno corso legale dal 1° giugno 2006.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da € 5 celebrative del «60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana» è stabilito in € 175.000,00 per n. 35.000 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2006, è determinato in n. 60.000 serie, per un valore nominale complessivo di € 407.800,00, così distinto:

n. 25.000 serie, comprendenti otto monete nella versione fior di conio per un valore nominale di € 97.000,00;

n. 35.000 serie, comprendenti nove monete, di cui n. 25.000 serie nella versione fior di conio per un valore nominale di € 222.000,00 e n. 10.000 serie nella versione proof per un valore nominale di € 88.800,00.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2006, nei periodi di seguito specificati:

dal 1º giugno 2006 al 30 novembre 2006, le serie nella versione fior di conio;

dal 6 novembre 2006 al 30 aprile 2007, le serie nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 1.000 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 serie, con opzione per ulteriori 750.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

serie composta da 8 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie € 22,00;

da 1.001 a 2.000 serie € 21,56;

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 serie € 43,00;

da 1.001 a 2.000 serie € 42,14;

serie composta da 9 pezzi nella versione proof:

da 1 a 500 serie € 85,00;

da 501 a 750 serie € 83,30.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale: GRILLI

06A05152

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2006.

Adozione del «Codice di buone pratiche vitivinicole».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione del 16 marzo 2001 modificato, da ultimo, dal regolamento CE 123/2005 del 26 gennaio 2005, che stabilisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Vista la legge 15 gennaio 2003, n. 26, con la quale il Governo italiano ha ratificato l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino del 3 aprile 2001, sottoscritto a Parigi;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2000) con il quale sono state definite le linee guida nella produzione vitivinicola per la prevenzione della potenziale contaminazione da micotossine;

Vista la risoluzione OIV viti-oeno 1/2005 adottata nel corso dell'Assemblea generale OIV tenutasi a Parigi il 24 ottobre 2005, concernente il «Codice di buone pratiche vitivinicole» per prevenire e limitare al massimo la presenza d'ocratossina nei prodotti derivati dalla vite;

Considerata la necessità di fornire agli operatori della filiera vitivinicola, nel rispetto dell'obbligo di attuare un sistema d'autocontrollo imposto dalla normativa vigente, utili indicazioni per una corretta gestione dei possibili rischi di contaminazione;

Ritenuto di sostituire le linee guida definite con il decreto ministeriale 7 aprile 2000 citato al fine di adottare il «Codice di buone pratiche vitivinicole» e di avvalersi delle indicazioni contenute nella risoluzione O.I.V. citata, in considerazione delle ricerche condotte in materia nell'ambito dell'O.I.V.;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di prevenire la presenza di Ocratossina A nei prodotti vitivinicoli è adottato il «Codice di buone pratiche vitivinicole» le cui indicazioni sono contenute nell'allegato 1 al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

2. È abrogato il decreto ministeriale 7 aprile 2000 citato nelle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

CODICE DI BUONE PRATICHE VITIVINICOLE PER PREVENIRE E LIMITARE AL MASSIMO LA PRESENZA D'OCRATOSSINA A NEI PRODOTTI DERIVATI DALLA VITE.

PREMESSA.

L'ocratossina A, di seguito denominata OTA, appartiene ad una classe di contaminanti naturali ambientali denominata «micotossine». Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti da funghi filamentosi microscopici che possono essere presenti nell'ambiente e nelle derrate alimentari. In particolare, la formazione di OTA sull'uva è dovuta principalmente alla contaminazione degli acini da alcune specie di muffe e alcuni loro ceppi che appartengono essenzialmente ai generi *Aspergillus* (in particolare alle specie A. *carbonarius* e in misura minore ad A. *niger*), che si può sviluppare specie nella fase di maturazione delle uve.

La presenza e la diffusione di tali funghi nei vigneti è influenzata da fattori climatici e ambientali, dalle condizioni di umidità notturna dell'uva, dalla forma dei grappoli, dalla sensibilità delle varietà di vite, dal livello di arieggiamento intorno ai grappoli, dallo stato sanitario delle uve e dalle lesioni degli acini, che sono la principale via d'attacco dei funghi produttori di OTA.

Le suddette raccomandazioni sono basate sulle conoscenze attuali e potranno essere aggiornate in funzione delle ricerche in corso o future.

Le misure preventive sono principalmente effettuate nel vigneto, mentre quelle in cantina hanno soltanto un effetto correttivo.

Interventi in vigneto.

Si raccomanda di applicare, nelle regioni viticole con condizioni climatiche favorevoli alla formazione di OTA, tutte le misure preventive al fine di ridurre i rischi che favoriscono la comparsa delle muffe tossinogene sull'uva, nelle seguenti fasi di costituzione e coltivazione del vigneto:

1. Impianto del vigneto.

Favorire l'impianto del vigneto in zone ben areate evitando le situazioni ambientali più umide.

Costituire vigneti con una disposizione di piantagione e un sistema di allevamento adeguati al fine di:

facilitare le operazioni colturali;

predisporre adeguatamente i grappoli al di sopra dei suolo,

assicurare una buona protezione fitosanitaria,

limitare i rischi di scottature del sole sugli acini,

favorire una maturazione uniforme dell'uva.

Costituire parcelle omogenee (varietà, cloni) per facilitare le operazioni colturali, assicurare una migliore protezione fitosanitaria e ottenere una uniforme maturazione dell'uva.

2. Scelta del materiale vegetale.

Scegliere portainnesti meno vigorosi e varietà di vite meno sensibile allo sviluppo di muffe e di marciumi dell'uva.

Scegliere, tra le varietà, i cloni o i biotipi più adatti alle condizioni pedoclimatiche delle specifiche zone di coltura e meno sensibili allo sviluppo di muffe e di marciumi, in particolare quelli che si caratterizzano per grappoli poco compatti.

3. Tecniche di coltura.

Applicare tecniche agronomiche utili a favorire gli equilibri foglie/frutta della vite e ridurre gli eccessi di vigore, in particolare evitando l'apporto non appropriato di concime azotato.

Favorire la copertura del suolo con erba o sostanze organiche; evitare lavorazioni del terreno tra l'inizio della fase di maturazione delle uve e la vendemmia, per impedire che particelle di terra e di funghi finiscano sull'uva.

Favorire una disposizione ordinata dei grappoli per evitare il loro ammassamento.

Se è necessario irrigare, farlo nel modo più regolare possibile, per evitare che gli acini scoppino e che compaiano fenditure sulla buccia, fonti di penetrazione e di sviluppo delle muffe soprattutto nelle regioni calde.

Fatte salve le norme in materia di prestazioni viniche, evitare di utilizzare la vinaccia contenente funghi tossinogeni come concime nei vigneti.

4. Protezione fitosanitaria.

Sfoltire le foglie della vite vicino ai grappoli, tenendo conto del rischio di bruciature dal sole. Questa operazione deve permettere di aerare al massimo i grappoli; essa è particolarmente necessaria in condizioni climatiche calde ed umide durante la maturazione dell'uva.

Evitare le lesioni sugli acini e le alterazioni della buccia causate dalle malattie, insetti, fitotossicità, bruciature da sole.

Applicare piani di protezione della vite che mirano a garantire il controllo delle malattie crittogamiche pericolose per la qualità dell'uva (oidio, marciume acido).

Prevenire gli attacchi delle tignole dell'uva, delle cocciniglie e delle cicaline pruinose che favoriscono lo sviluppo di muffe sugli acini danneggiati; la lotta contro questi parassiti deve essere condotta in base alla loro biologia e i rischi epidemici; in condizioni di rischio d'attacco elevato, i trattamenti devono essere effettuati preventivamente utilizzando prodotti specifici e tenendo conto delle indicazioni dei servizi regionali di protezione delle piante.

Applicare programmi adeguati e riconosciuti di protezione contro i marciumi e le muffe dell'uva; trattamenti specifici sono raccomandati in tutte le situazioni favorevoli allo sviluppo delle specie che producono tossine.

Interventi nella vendemmia.

Premesso che solo una vendemmia di uve sane garantisce una qualità e una sicurezza ottimale dei prodotti vitivinicoli e che, di conseguenza, solo uve sane possono essere destinate direttamente al consumo umano o trasformate, si raccomandano le seguenti azioni di prevenzione:

le uve danneggiate da insetti e da muffe o contaminate da polveri di terra devono essere eliminate prima della vendemmia o alla vendemmia in funzione della tecnica di raccolta utilizzata;

tutte le uve devono essere selezionate allo scopodi scartare i grappoli o le parti di grappolo danneggiati. È importante eliminare le muffe nere;

l'uva raccolta deve essere trasportata il più velocemente possibile in cantina in modo da evitare la attese prolungate soprattutto nel caso di uve con una abbondante formazione di succo;

è importante pulire bene i recipienti dopo ogni trasporto di uva.

Inoltre, si consiglia di stabilire la data di raccolta considerando il livello di maturazione dell'uva, il suo stato sanitario, le evoluzioni climatiche prevedibili in funzione del rischio epidemico. Nelle zone dove il rischio di OTA è elevato si raccomanda di anticipare la data della raccolta.

Nel caso in cui l'uva sia contaminata in modo generalizzato ed in particolare per la presenza di muffe nere, si raccomanda di non utilizzarla per il consumo umano, né come uva fresca, né come uva passa, né per la produzione di mosto concentrato, di succo d'uva, di vino o di aceto; eventualmente limitare il suo utilizzo alla sola distillazione.

Nel caso particolare di produzione di uva passa e di uve destinate a produrre vini passiti, si raccomandano le azioni seguenti:

utilizzare materiali micoresistenti per assicurare l'igiene dei recipienti destinati alla raccolta e/o all'appassimento delle uve;

utilizzare soltanto uve non danneggiate da insetti e non contaminate da muffe;

selezionare le uve eliminando gli acini danneggiati e contaminati;

disporre le uve da far seccare o far appassire in un solo strato, evitando la sovrapposizione dei grappoli;

favorire l'essiccazione progressiva ed uniforme di tutte le parti del grappolo;

prendere le misure necessarie per evitare lo sviluppo delle drosofile;

per le condizioni particolari d'essiccazione all'aria aperta, si raccomanda di coprire le uve durante la notte per evitare la condensazione dell'umidità;

in condizioni di essiccazione naturale o forzata effettuata in ambienti chiusi si raccomanda di favorire la ventilazione in modo da evitare ristagni di umidità.

Si raccomanda di non destinare prodotti derivati e sottoprodotti della vinificazione alla produzione di «Integratori» alimentari in mangimi e/o in prodotti destinati al consumo umano nel caso di contaminazione da OTA.

Interventi in cantina.

Nei casi in cui si valuti che possa esistere un rischio di contaminazione delle uve da vinificare, si raccomanda di determinare il contenuto di OTA nei mosti destinati alla vinificazione.

In ogni caso, si raccomanda di effettuare in cantina, le seguenti operazioni di prevenzione.

1. Nella fase di pre-fermentazione.

Evitare la macerazione delle bucce in caso di vendemmie a rischio elevato di OTA o, al massimo, praticare una macerazione breve;

valutare la possibilità di vinificare in rosato nel caso la contaminazione riguardi le uve rosse;

adattare l'intensità della pressatura allo stato sanitario dell'uva; in caso di contaminazioni fungine, effettuare brevi pressature con deboli pressioni e piccoli volumi; evitare i torchi continui;

evitare l'utilizzo di enzimi pectoliticì per le operazioni di chiarifica o di macerazione. È preferibile la chiarificazione rapida con filtrazione del mosto, centrifugazione e flottazione, nel caso di uve contaminate;

evitare i trattamenti di riscaldamento del pigiato e le macerazioni intense e prolungate.

In caso di presenza di OTA, è consigliabile trattare i mosti ed i vini nuovi ancora in fermentazione con basse dosi di carbone enologico e, comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di evitare eventuali perdite di composti aromatici e polifenolici. In via sperimentale, sono risultate efficaci dosi comprese tra i 10 ed i 20 gr/hl.

2. Nella fase di vinificazione.

Realizzare per quanto possibile la fermentazione e l'affinamento in recipienti facilmente igienizzabili;

utilizzare prodotti di chiarificazione che forniscono livelli d'efficacia molto variabile sulla riduzione dei quantitativi di ocratossina A, tenendo conto che:

o il carbone enologico è il più efficace;

o alcune cellulose ed il gel di silice associato alla gelatina permettono solo una riduzione parziale.

Prima di ogni utilizzazione, informandosi, preventivamente, sull'efficacia del prodotto utilizzato e sulle tecniche di applicazione:

dopo la fermentazione è consigliato di svinare quanto prima possibile.

In ogni caso, nel corso delle operazioni di vinificazione, si verificano i seguenti eventi che favoriscono la riduzione di OTA:

durante le fermentazioni alcoliche o malolattiche, si ricorda che è possibile avere una riduzione per assorbimento da parte di lieviti e batteri;

i lieviti secchi attivi o i lieviti inattivi possono aiutare a ridurre il livello di OTA.

l'affinamento su feccia può aiutare a diminuire il tasso di OTA. Devono essere valutati i rischi che questa tecnica può comportare sulle qualità organolettiche dei vino.

06A05149

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2006.

Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e, inoltre, sono stabiliti i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti, unitamente alle modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, con il quale, tra l'altro, è stato abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pur mantenendo vigenti i relativi provvedimenti attuativi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante l'attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

Compiuto il procedimento finalizzato alla resa del parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 1° marzo 2006;

Considerato che, in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti ha la finalità di promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione energetica dei rifiuti, e che, pertanto, il passaggio dei rifiuti, in particolare dei rifiuti a base di biomassa, per tale sistema rappresenti un mezzo idoneo a promuovere il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento di tali rifiuti;

Ritenuto che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento, e rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

Ritenuto che la promozione della valorizzazione energetica dei combustibili derivati dai rifiuti individuati dalle norme tecniche UNI 9903-1 negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa costituisca misura promozionale volta a favorire lo smaltimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto e non impiegato, e costituisca anche uno strumento per incrementare la quantità di prodotti combustibili impiegabili nelle predette tipologie di impianto, in modo da favorire la destinazione dei rifiuti a base di biomassa al riutilizzo e al riciclo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto:

a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;

b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;

c) stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.

2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Individuazione dei rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili

1. In aggiunta ai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti elencati nell'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. I soggetti che eserciscono impianti per la produzione di energia elettrica utilizzanti, in tutto o in parte, rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili, e che intendono ottenere i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presentano richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale, con le modalità stabilite dalle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3.

Modalità per il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti

1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato *A*, è assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o più accordi di programma con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva di rifiuti, di cui all'allegato 1, *sub* allegato *B*, dei soggetti che effettuano il riutilizzo e il riciclo dei medesimi rifiuti, e dei soggetti che eserciscono impianti di valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti. L'accordo è finalizzato alla individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1, *sub*-allegato *B*, per i quali sono definiti termini, condizioni e modalità per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attività di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi. Al termine del periodo di vigenza dell'accordo, le parti possono protrarne la validità, anche modificandone i termini. La stipula dell'accordo di programma di cui al presente comma, la cui efficacia è subordinata all'intesa con la Conferenza unificata, è comunque condizione necessaria e propedeutica perché i soggetti che utilizzano per il recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1, *sub* allegato *B*, abbiano diritto ai certificati verdi nella misura stabilita dalle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma 1:

a) quando i rifiuti siano utilizzati per recupero di energia nello stesso sistema produttivo locale o distretto industriale, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti sono stati prodotti;

b) qualora per recupero di energia siano utilizzati gli scarti ed i sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero di materia tramite le operazioni di recupero comprese dal punto R2 al punto R9 dell'allegato *C* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. La produzione di elettricità da impianti che impiegano rifiuti che, in base all'accordo di cui al comma 2 e alle relative condizioni, sono destinati prioritariamente al riutilizzo e al riciclo, non ha diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

5. La cessazione del diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui al precedente comma 4, si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di stipula dell'accordo di cui al comma 2, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

6. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'alle-

gato 1, sub-allegato *B*, trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantità e le tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R2 a R9 dell'allegato *C* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti individuati in allegato 1, *sub*-allegato *B*, disaggregati su base regionale. Entro i medesimi termini, i soggetti che effettuano attività di importazione e/o di esportazione di rifiuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantità e le tipologie di rifiuti importati e/o esportati, ricadenti nell'allegato 1, *sub* allegato *B*, disaggregati su base regionale. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici provvede tempestivamente a segnalare ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio nonché all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la mancata trasmissione dei dati sopra citati, al fine di consentire ai Ministeri medesimi l'assunzione di opportune determinazioni per perseguire comunque le finalità della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

7. Entro sei mesi dalle scadenze individuate al comma 6, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in collaborazione con l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sentito il Consorzio nazionale imballaggi, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attività produttive un'apposita relazione, contenente dati aggregati della medesima tipologia dei dati di cui al comma 6.

8. Sulla base della relazione di cui al comma 7, e tenuto conto della relazione predisposta in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto:

a) nella ipotesi di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 2 ovvero di mancata protrazione del medesimo ed al fine di assumere le opportune determinazioni per perseguire le finalità della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, individuano i rifiuti per i quali viene limitato il diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano i medesimi rifiuti;

b) stabiliscono le modalità e le condizioni per l'applicazione della limitazione di cui alla lettera *a)*;

c) adottano, nella ipotesi di mancato rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2 da parte dei soggetti stipulanti i medesimi, con effetto immediato le più idonee iniziative volte comunque al perseguimento delle finalità della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

9. La limitazione di cui al precedente comma 8 si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma 8, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

10. I soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato *A*, provvedono, per tali rifiuti, alle medesime incombenze di cui al comma 6, con le stesse modalità di cui al medesimo comma 6.

Art. 4.

Valori di emissione consentiti

1. In materia di valori di emissione consentiti si applicano, per tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti.

Art. 5.

Norma finale

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, qualora presenti e individuati mediante il medesimo codice CER nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

2. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro delle attività produttive, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata provvede alla revisione periodica degli allegati del presente decreto.

Roma, 5 maggio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO 1

I rifiuti etichettati con la lettera B sono classificati come rifiuti a base di biomassa, o comunque come fonti rinnovabili, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a includere la relativa produzione di energia elettrica tra le produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche nell'ambito del bollettino di cui alle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

Allegato 1 - suballegato A

Il presente suballegato A include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica.

COD CER	*	DENOMINAZIONE CER	
02		**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**	
02 01		**rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**	
02 01 04		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 01 07		rifiuti della silvicoltura	B
02 03		**rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**	
02 03 02		rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 06		**rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**	
02 06 01		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
02 06 02		rifiuti legati all'impiego di conservanti	
02 07		**rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**	
02 07 04		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
03		**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**	
03 01		**rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**	
03 01 04	*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	B
03 02		**rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**	
03 02 01	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	
03 02 02	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	
03 02 03	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	
03 02 04	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	
03 02 05	*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	
03 03		**rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**	
03 03 07		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	B
03 03 08		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	B
04		**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**	
04 01		**rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**	
04 01 02		rifiuti di calcinazione	
04 01 03	*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	
04 02		**rifiuti dell'industria tessile**	

04 02 14	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici B
04 02 15		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16	*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
06		**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
06 06		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione**
06 06 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 13		**rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**
06 13 03		nerofumo
06 13 05	*	fuliggine
07		**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**
07 01 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08	*	altri fondi e residui di reazione ivi compresi i residui provenienti dalla produzione di bitumi di petrolio
07 01 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 02 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 14	*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16	*	rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17		rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
07 03 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07	*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 03 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
07 04 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07	*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 04 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
07 05 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 05 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 06 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**

07 07 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
07 07 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
08		**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA)**
08 01		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13	*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 03		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 07		fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16	*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19	*	oli dispersi
08 04		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**
08 04 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13	*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 17	*	olio di resina
09		**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
09 01		**rifiuti dell'industria fotografica**
09 01 07		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 11	*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
10		**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
10 02		**rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 03		**rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
10 03 17	*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 27	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07		**rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
10 07 07	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08		**rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**
10 08 12	*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13		rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 19	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 12		**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**
10 12 11	*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12		rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
12		**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01		**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 06	*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10	*	oli sintetici per macchinari
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 19	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13		**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**
13 01		**scarti di oli per circuiti idraulici**
13 01 01	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04	*	emulsioni clorurate
13 01 05	*	emulsioni non clorurate
13 01 09	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11	*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13	*	altri oli per circuiti idraulici
13 03		**oli isolanti e termoconduttori di scarto**
13 03 01	*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10	*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04		**oli di sentina**
13 04 01	*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02	*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 05		**prodotti di separazione olio/acqua**
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03	*	fanghi da collettori
13 05 06	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 08	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08		**rifiuti di oli non specificati altrimenti**
13 08 01	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02	*	altre emulsioni
14		**SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)**
14 06		**solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**
14 06 01	*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC1
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15		**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01		**imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 09		imballaggi in materia tessile B
15 01 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02		**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16		**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
16 01		**veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
16 01 03		pneumatici fuori uso

16 01 07	*	filtri dell'olio
16 03		**prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
16 03 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose B
16 05		**gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**
16 05 08	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 07		**rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**
16 07 08	*	rifiuti contenenti olio
17		**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 02		**legno, vetro e plastica**
17 02 04	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati B (solo legno)
17 03		**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04		**metalli (incluse le loro leghe)**
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
18		**RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**
18 01		**rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
18 01 02		parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, gessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 08	*	medicinali citotossici e citostatici
18 01 09		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02		**rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
18 02 02	*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 07	*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 08		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19		**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 01		**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
19 01 17	*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose *(incluso l'olio pirolitico)*
19 01 99		rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti)*
19 02		**rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08	*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09	*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 05		**rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**
19 05 01		parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02		parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03		**compost fuori specifica B**
19 05 99		rifiuti non specificati altrimenti *((limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti)*
19 06		**rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**
19 06 06		digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale B
19 06 99		rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente a biogas e gas prodotti a partire dai rifiuti)* B

19 08 09		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi commestibili	B
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	
19 08 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	B
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
19 09		**rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**	
19 09 04		carbone attivo esaurito	
19 10		**rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**	
19 10 03	*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	
19 10 04		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	
19 10 05	*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	
19 10 06		altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	
19 11		**rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**	
19 11 02	*	catrami acidi	
19 12		**rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet(*)) non specificati altrimenti**	
19 12 01		carta e cartone	B
19 12 04		plastica e gomma	
19 12 06	*	legno contenente sostanze pericolose	B
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	B
19 12 08		prodotti tessili	B
19 12 10		rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	B (parte biodegrad.)
19 12 11	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 19 12 11	
		(*) Ivi inclusa la pressoestrusione	
20		**RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**	
20 01		**frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**	
20 01 13	*	solventi	
20 01 26	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	
20 01 27	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	
20 01 31	*	medicinali citotossici e citostatici	
20 01 32		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 37	*	legno, contenente sostanze pericolose	B

Allegato 1 - suballegato B

Il presente suballegato B include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata applicando i criteri individuati all'articolo 3 del presente decreto.

COD CER	*	DENOMINAZIONE CER	
01		**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**	
01 05		**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**	
01 05 05	*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
02		**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**	
02 01		**rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**	
02 01 01		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 01 02		scarti di tessuti animali	B
02 01 03		scarti di tessuti vegetali	B
02 01 06		feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	B
02 02		**rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**	
02 02 01		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
02 02 02		scarti di tessuti animali	B
02 02 03		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
02 02 04		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 03		**rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**	
02 03 01		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 03		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	
02 03 04		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
02 03 05		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 04		**rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**	
02 04 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	B
02 05		**rifiuti dell'industria lattiero-casearia**	
02 05 01		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
02 05 02		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
02 06		**rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**	
02 06 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	B
02 07		**rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**	
02 07 01		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	B
02 07 02		rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	B
02 07 03		rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
02 07 05		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	B
03		**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**	
03 01		**rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**	
03 01 01		scarti di corteccia e sughero	B
03 01 05		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	B
03 03		**rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**	
03 03 01		scarti di corteccia e legno	B
03 03 02		fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	B

03 03 05		fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 09		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 10		scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	B
03 03 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
04		**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**	
04 01		**rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**	
04 01 01		carniccio e frammenti di calce	B
04 01 06		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	
04 01 07		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 01 08		cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
04 01 09		rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	B
04 02		**rifiuti dell'industria tessile**	
04 02 09		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	B
04 02 10		materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	B
04 02 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
04 02 21		rifiuti da fibre tessili grezze	B
04 02 22		rifiuti da fibre tessili lavorate	B
06		**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**	
06 07		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni**	
06 07 02	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	
06 13		**rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**	
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	
07		**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**	
07 01		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**	
07 01 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 01 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	
07 02		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**	
07 02 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 02 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	
07 02 13		rifiuti plastici	
07 03		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**	
07 03 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 03 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
07 04		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**	
07 04 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 04 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	
07 05		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**	
07 05 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 05 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 06		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**	
07 06 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 06 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	

07 06 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	
07 07		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**	
07 07 07	*	fondi e residui di reazione, alogenati	
07 07 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 07 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	
08		**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**	
08 01		**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**	
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 21	*	residui di vernici o di sverniciatori	
09		**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**	
09 01		**rifiuti dell'industria fotografica**	
09 01 10		macchine fotografiche monouso senza batterie	
09 01 12		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	
10		**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**	
10 03		**rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**	
10 03 18		rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	
12		**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**	
12 01		**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**	
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici	
13		**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**	
13 02		**scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**	
13 02 04	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
13 02 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	
13 02 07	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	
13 02 08	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
13 04		**oli di sentina**	
13 04 03	*	altri oli di sentina della navigazione	
14		**SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)**	
14 06		**solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**	
14 06 02	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	
14 06 03	*	altri solventi e miscele di solventi	
15		**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**	
15 01		**imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**	
15 01 01		imballaggi in carta e cartone	B
15 01 02		imballaggi in plastica	
15 01 03		imballaggi in legno	B
15 01 05		imballaggi in materiali compositi	
15 01 06		imballaggi in materiali misti	B parte biodegrad.)
15 02		**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**	
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
16		**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**	
16 01		**veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**	
16 01 19		plastica	

17		**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**	
17 02		**legno, vetro e plastica**	
17 02 01		legno	B
17 02 03		plastica	
17 03		**miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**	
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
17 04		**metalli (incluse le loro leghe)**	
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
19		**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**	
19 01		**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**	
19 01 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	
19 08		**rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**	
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	B
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
20		**RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**	
20 01		**frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**	
20 01 01		carta e cartone	B
20 01 08		rifiuti biodegradabili di cucine e mense	B
20 01 10		abbigliamento	B
20 01 11		prodotti tessili	B
20 01 25		oli e grassi commestibili	B
20 01 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	B
20 01 39		plastica	
20 02		**rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**	
20 02 01		rifiuti biodegradabili	B
20 03		**altri rifiuti urbani**	
20 03 01		rifiuti urbani non differenziati	B (parte biodegrad.)
20 03 02		rifiuti dei mercati	B

06A05031

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 2006.

Approvazione del modello di dichiarazione di potenza per i motori installati nelle unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto legislativo che prevede per ogni singolo motore il rilascio da parte del costruttore o del suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, della dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il modello di dichiarazione di potenza adottato con circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del 24 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192/2000;

Visto la lettera-circolare di questa Direzione generale n. 30446 del 15 aprile 2003 con la quale sono state apportate modifiche a detta dichiarazione ai fini dell'utilizzo per i motori elettrici;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individuano le funzioni spettanti ai dirigenti.

Decreta:

Articolo unico

La dichiarazione di potenza del motore di una unità da diporto di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è conforme ai modelli allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE di POTENZA

(Art. 28 Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171)
Engine Power Declaration

Per motori elettrici (for electrical engine)

☐ **Costruttore del motore** ☐ **Legale rappresentante** ☐ **Rivenditore autorizzato** (*)
Engine manufacturer/legal representative/authorized seller

____

Indirizzo ________ **Codice Postale** ________ **Città** ________ **Nazione** ________
Address Zip Code City Country

Modello del motore ______________________
Engine model

Numero di identificazione unico del motore (serie e/o matricola) ______________
Engine identification number (serial and/or matriculation)

Entrobordo ☐ **Fuoribordo** ☐ **Entrofuoribordo** ☐ (*)
Inboard Outboard Stern drive

Tensione nominale di alimentazione ______________________ **V**
Rated voltage V

Potenza nominale __________ **Kw** alla corrente nominale __________ **A**
Rated power Kw at rated power A

Potenza all'elica alla corrente nominale __________ **Kw**
Propeller power at the rated power Kw

Massimo numero di giri __________ **giri/min**
Maximum rpm rpm

Massa del motore __________ **Kg**
Engine weight

(*) **Marcare la voce corretta**
Tick the item which is applicable

Timbro e firma del costruttore, del legale rappresentante o del rivenditore autorizzato nel territorio UE
Stamp and signature of engine manufacturer legal representative or authorized seller in EU

La falsità della dichiarazione e/o l'utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 c.p (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 c.p. (uso di atto falso).

DICHIARAZIONE di POTENZA

(Art. 28 Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171)
Engine Power Declaration

Per motori a combustione interna **(for internal combustion engine)**

☐ **Costruttore del motore** ☐ **Legale rappresentante** ☐ **Rivenditore autorizzato** (*)
Engine manufacturer/legal representative/authorized seller

____

Indirizzo ____________ **Codice Postale** ______ **Città** ________ **Nazione** ________
Address / Zip Code / City / Country

Modello del motore ________________________
Engine model

Numero di identificazione unico del motore (serie e/o matricola) ______________
Engine identification number (serial and/or matriculation)

Entrobordo ☐ **Fuoribordo** ☐ **Entrofuoribordo** ☐ (*)
Inboard / Outboard / Stern drive

Combustibile impiegato ________________________
Specification of recommended fuel

Potenza dichiarata ____________ **Kw** ____________ **a giri/min**
Declared rated power / Kw / at rpm

All'albero portaelica ☐ **All'albero motore** ☐ (*)
Declared propeller shaft power / Declared crankshaft power

Consumo orario alla potenza dichiarata ____________ **l/h**
Hourly consumption at declared rated power / l/h

Ciclo diesel ☐ **Ciclo otto** ☐ (*)
Cycle diesel / Cycle otto — **4 tempi** ☐ 4 stroke — **2 tempi** ☐ 2 stroke — **Iniezione diretta** ☐ direct injection (*)

Numero di cilindri _____ **in linea** ☐ **a V** ☐ (*)
Number of cylinders / in line / Vee type

Alesaggio ____________ **mm;** **Corsa** ____________ **mm**
Cylinder bore / Piston stroke

Cilindrata totale ____________ **cm³**
Total swept volume

Aspirazione naturale ☐ **Sovralimentazione meccanica** ☐ **Turbosovralimentazione** ☐ (*)
Naturally aspirated / Supercharged / Turbocharged

Raffreddamento aria di sovralimentazione **si** ☐ **no** ☐ (*)
Charge air cooling / yes / no

Massima contropressione allo scarico ____________ **KPa**
Maximum permissible exhaust back pressare

Massa del motore ____________ **Kg**
Engine weight

(*) **Marcare la voce corretta**
Tick the item which is applicable

Timbro e firma del costruttore, del legale rappresentante o del rivenditore autorizzato nel territorio UE
Stamp and signature of engine manufacturer, legal representative or authorized seller in EU

La falsità della dichiarazione e/o l'utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 c.p (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 c.p. (uso di atto falso).

06A05131

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2006.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - Rif. 1777/03 «Programma di sviluppo preclinico di nuovi farmaci antitumorali; Formazione di ricercatori e tecnici nelle tecnologie di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci antitumorali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il dereto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti: MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali quello presentato da Novuspharma S.p.a. (ora Cell Therapeutics Europe S.r.l.) - Bresso (Milano) N.P.1777/03 avente come titolo per la ricerca: «Programma di sviluppo preclinico di nuovi farmaci antitumorali» e per la formazione «Formazione di ricercatori e tecnici nelle tecnologie di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci antitumorali»;

Vista la nota MIUR del 18 novembre 2003 protocollo n. 9493 con la quale è stata comunicata alla Novuspharma S.p.a. (ora Cell Therapeutics Europe S.r.l.) - Bresso (Milano), l'ammissione del progetto alla successiva fase istruttoria;

Acquisite in data 20 dicembre 2004, prot. n. 12056, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 14 giugno 2005, prot. n. 7687, quelle tecnico-economiche dall'istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato *ex* art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 14 dicembre 2005 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 9.000.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 860.000,00 per attività di formazione della durata di trentadue mesi;

Viste le risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Visto il D.D. n. 2965 del 29 novembre 2005, di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1777/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 1777/03, presentato per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca: «Programma di sviluppo preclinico di nuovi farmaci antitumorali» per un costo massimo ammissibile di € 9.000.000,00 e per una durata di trentasei mesi e per la formazione: «Formazione di ricercatori e tecnici nelle tecnologie di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci antitumorali» per un costo massimo ammissibile di € 860.000,00 e per una durata di trentadue mesi - soggetto esecutore Cell Therapeutics Europe S.r.l. (già Novuspharma S.p.a.), Bresso (Milano) è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 8.550.000,00 di cui € 1.800.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 6.750.000,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 817.000,00 di cui € 215.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 602.000,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 9.367.000,00 sulle apposite disponibilità così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1777/03 del 26/02/2003 Comitato del 14/12/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Programma di sviluppo preclinico di nuovi farmaci antitumorali

Inizio: 01/07/2004

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 09/09/2003

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Cell Therapeutics Europe S.R.L.
BRESSO (MI)

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici nelle tecnologie di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci antitumorali

Inizio: 01/11/2004

Durata Mesi: 32

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Cell Therapeutics Europe S.R.L.
BRESSO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	9.860.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	9.000.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	860.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 315.000,00	€ 0,00	€ 315.000,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 8.685.000,00	€ 0,00	€ 8.685.000,00	€ 860.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 860.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.015.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.800.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	215.000,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	7.352.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	6.750.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	602.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla seguente condizione:
Presentazione, da parte della soc. Cell Therapeutics Europe Srl di idonea garanzia, ai sensi del comma 3 All.1 al DM 593 8.8.2000 per il mancato rispetto dell'affidabilità economico finanziaria, consistente in fidejussione bancaria per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso.

06A05032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea Seregno-Bergamo. (Deliberazione n. 150/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare, per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che include, nel Corridoio plurimodale Tirrenico Nord - Europa, tra i sistemi ferroviari, il «Potenziamento sistema Gottardo», per il quale indica un costo di 1.243,112 Meuro ed una disponibilità di 139,443 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dai decreti dell'8 giugno 2004 e 24 giugno 2005, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 18 novembre 2005, n. 540, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria della «Gronda ferroviaria Seregno-Bergamo», proponendo l'approvazione in linea tecnica del relativo progetto preliminare;

Vista la successiva nota 21 novembre 2005, n. 559, con la quale la suddetta amministrazione ha trasmesso le schede di cui alla richiamata delibera n. 63/2003 ed ha integrato la suddetta relazione istruttoria;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il «potenziamento della linea Seregno-Bergamo» è compreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, nell'ambito dei «Corridoi ferroviari», con la denominazione «F/04c - Potenziamento del sistema Gottardo: Gronda ferroviaria nord-est: Seregno-Bergamo»;

Considerato che le indicazioni riportate nella scheda ex delibera n. 63/2003 sui sub-interventi riconducibili alla voce «Potenziamento del sistema Gottardo» non sono recepibili in questa sede, in quanto non in linea con precedenti schede già sottoposte a questo Comitato e in quanto il costo complessivo dei medesimi non è coerente con quello dei documenti programmatori sinora licenziati, e possono essere valutate solo in sede di eventuale, ulteriore rivisitazione del programma;

Considerato che il progetto «Potenziamento della linea Seregno-Bergamo» è altresì incluso — tra gli investimenti ferroviari afferenti il Contratto di programma 2001-2005 tra Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi;

Considerato, in particolare, che per il medesimo progetto le tabelle del PPI - edizione aprile 2004 riportano un costo a vita intera di 1.000 meuro per il quale risultano disponibili 82,63 meuro, mentre l'importo di 917,4 meuro è incluso nel fabbisogno per gli anni successivi al 2005;

Considerato che la legge 7 dicembre 1999, n. 472, per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 5 miliardi di lire (2,58 Meuro) a decorrere dal 2000 e la spesa di 60 miliardi di lire (30,98 Meuro) per l'anno 2001;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento ferroviario in esame si inserisce in un disegno complessivo delle reti di adduzione ai due valichi ferroviari del Sempione e del Gottardo che ha formato oggetto di approfonditi studi dei gestori delle reti italiana e svizzera e che, in relazione alle tratte di accesso sud ed alla definizione del progetto di transito attraverso le Alpi denominato «Alp-transit», ha portato alla formulazione di una ipotesi alternativa ad una nuova linea ferroviaria, ipotesi che presuppone il potenziamento della rete esistente e si basa sulla progressiva separazione dei flussi merci e passeggeri;

che tale impostazione è stata sancita a livello internazionale tramite la sottoscrizione di accordi ed in particolare con la stipula della Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999 che mira ad armonizzare i sistemi della nuova ferrovia transalpina della Svizzera e della rete ad Alta capacità dell'Italia;

che è stato altresì stipulato un Protocollo d'intesa tra la regione Lombardia e la Rete ferroviaria italiana S.p.a. che definisce l'insieme di interventi necessari allo sviluppo del sistema ferroviario lombardo e alla sua integrazione alla rete europea e che con riferimento allo sviluppo del traffico merci accorda — tra l'altro — la priorità alla realizzazione della gronda est dal nuovo asse del Gottardo in direzione Bergamo-Treviglio;

che il suddetto scenario alternativo, in particolare per il transito delle merci non destinate al nodo di Milano, prevede tre itinerari di gronda che aggirano il suddetto nodo di Milano: gronda ovest (direttrice Bellinzona-Luino-Sesto-Calende-Novara) per i flussi diretti a Genova e ai terminal intermodali di Novara e Mortara, gronda est (linee Chiasso-Como-Seregno, Seregno-Bergamo, Bergamo-Treviglio, Treviglio-Cremona-Codogno) per i flussi diretti ad est (Veneto) e a sud, cintura sud (corridoio Mortasa-Pavia-Casalpusterlengo-Codogno-Cremona) per i flussi con direzione est-ovest e Sempione-sud;

che, con riferimento al servizio viaggiatori, sono previsti i seguenti interventi, per alcuni dei quali, inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche, questo Comitato ha già approvato i progetti preliminari:

collegamento Lugano-Milano: quadruplicamento tratta bivio Rosales-Seregno/Camnago e adeguamento degli standard complessivi della linea Chiasso-Milano;

terzo binario Rho-Gallarate;

accessibilità a Malpensa da sud;

collegamento Arcisate-Stabio;

che, nell'ambito di tale sistema di traffici, il potenziamento della linea Seregno-Bergamo afferisce alla gronda est;

che l'intervento oggetto di approvazione consiste in un potenziamento del collegamento ferroviario tra Seregno e Bergamo attraverso il raddoppio di un tratto della linea esistente Seregno-Ponte San Pietro e la realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrificata a doppio binario;

che il progetto all'esame inizia al km 5,572 della attuale linea Seregno-Ponte San Pietro e termina, rispettivamente, al km 38,456 in direzione Treviglio e al km 36,748 in direzione Bergamo, per uno sviluppo complessivo di 34 km circa di doppio binario;

che la tratta di progetto si sviluppa in affiancamento alla linea esistente fino al km 10,703, con l'unica eccezione del ponte di attraversamento sul fiume Lambro, per poi proseguire su un nuovo percorso fino all'allacciamento alla linea Bergamo-Treviglio;

che la tratta in variante di tracciato si sviluppa all'interno del corridoio infrastrutturale previsto dalla regione Lombardia per la Pedemontana autostradale su territorio intensamente urbanizzato, presentando interferenze — tra l'altro — con la tangenziale Usmate-Vimercate, l'Autostrada A4 Milano-Venezia, la linea ferroviaria Milano-Lecco-Bergamo, e che la tratta medesima, per il suo orientamento pedemontano trasversale all'andamento delle valli degli affluenti o subaffluenti del fiume Po, attraversa importanti corsi d'acqua quali i fiumi Lambro, Adda, Brembo e i torrenti Folgora e Dordo;

che le opere d'arte di maggior rilievo consistono in viadotti, gallerie artificiali e gallerie naturali tra le quali le più importanti sono il viadotto Lambro, i viadotti Molgoretta 1 e 2, il viadotto Adda, le gallerie artificiali Arcore 1 2 e 3, le gallerie naturali Colnago e S. Gervasio;

che lungo il percorso sono previste le fermate di Macherio e Lesmo costituite da banchine laterali «alte» di 250 m di lunghezza;

che il progetto preliminare dell'opera è stato trasmesso in data 9 giugno 2003 dal soggetto aggiudicatore, RFI, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla regione Lombardia, alle altre amministrazioni competenti ed agli enti gestori delle interferenze, quando non era ancora stato presentato il progetto preliminare della Pedemontana;

che successivamente alla presentazione del progetto della Pedemontana la regione Lombardia ha attivato un confronto tra i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ed ha emesso parere sul progetto ferroviario con delibera in data 19 luglio 2004, inserendo prescrizioni intese ad eliminare le interferenze tra le infrastrutture stesse e rinviando l'attuazione alla fase di progettazione definitiva nonché esprimendo parere favorevole, con prescrizioni, anche in merito alla localizzazione urbanistica ed alla compatibilità ambientale dell'opera;

che, fra l'altro, la regione Lombardia, al fine di prevedere sulla linea all'esame anche un servizio passeggeri con origine-destinazione da Bergamo/Orio a Malpensa e a Milano, ha prescritto che in sede di progetto definitivo si tenga conto anche della funzione passeggeri e che sia inserita, previo studio territoriale riguardante il potenziale bacino di utenza, la realizzazione di almeno due fermate in aggiunta a quelle già previste di Macherio e Lesmo;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota n. 2005/7149/B05 del 26 agosto 2005, ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sul progetto preliminare dell'opera, prescrivendo, tra l'altro, che il progetto definitivo dovrà essere sviluppato adottando il progetto preliminare comprensivo delle varianti planoaltimetriche comprese tra le progressive km 10,700 - km 18,050 e km 20,000 - km 26,700, come risultanti dallo Studio di impatto ambientale aggiornato e ripubblicato in data 29 ottobre 2004;

che parere favorevole, con osservazioni, alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ha espresso altresì il Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. 07.08.407/95342005 del 25 luglio 2005;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

che l'opera verrà realizzata mediante affidamento a Contraente generale;

che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in circa 120 mesi (di cui 88 per la realizzazione, comprensivi della progettazione esecutiva, a carico dell'appaltatore) e che la attivazione, sulla base delle ultime stime effettuate dal proponente, è prevista per l'anno 2016;

che il CUP del progetto è J31H03000210008;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 999.208.271 euro, così articolati:

(Importi in euro)

Voce	Importo	Percentuale
Opere ferroviarie	764.932.509	76,6
Opere extralinea e di riambientalizzazione	69.802.283	7,0
Imprevisti	83.473.479	8,4
Spese tecniche	53.000.000	5,3
Spese generali del committente.	28.000.000	2,8

che il costo delle diverse categorie di opere è stato desunto sulla base di un costo tipologico di riferimento, individuato in relazione ad opere similari già realizzate o frequentemente impiegate negli interventi ferroviari;

che l'importo «opere extralinea e di riambientalizzazione» include 45,1 Meuro per acquisizione aree e 24,7 Meuro per opere compensative;

che la stima è stata effettuata nel giugno 2003, all'epoca del deposito del progetto originario, e che, in relazione al tempo trascorso, il Ministero istruttore propone di stabilire, quale limite di spesa, l'importo arrotondato di 1.000 Meuro, sottolineando che l'accoglimento delle prescrizioni presentate dagli organi istituzionali competenti non comporta ulteriori lievitazioni rispetto all'importo così aggiornato;

che, allo stato attuale, esiste copertura sull'intervento in esame per un importo di 82,633 Meuro a carico della legge n. 472/1999;

che restano quindi da reperire coperture finanziarie per un importo di 917,367 Meuro, la cui individuazione, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è rinviata alla definizione e approvazione del progetto definitivo ed ipotizzata a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle opere strategiche;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «potenziamento della linea Seregno-Bergamo».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1.000.000 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4. In sede di elaborazione del progetto definitivo verrà sviluppato uno studio territoriale sul potenziale bacino di utenza, nella previsione della istituzione di un servizio passeggeri avente origine destinazione da Bergamo/Orio a Malpensa e Milano.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione del progetto definitivo, riferirà al CIPE in ordine agli esiti del suddetto studio territoriale.

2. *Copertura finanziaria.*

La individuazione della copertura finanziaria sarà effettuata in sede di esame del progetto definitivo, anche in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione della sottoposizione di detto progetto a questo Comitato, provvederà ad aggiornare la scheda ex delibera n. 63/2003, indicando le fonti di copertura dell'opera e riportando la prevista distribuzione annuale dei costi, fermo restando che la quota da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche per l'intero complesso di interventi riconducibili alla voce «potenziamento sistema Gottardo» non potrà superare — salva compensazione — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. La Commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo a dette prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase e relazionerà in ordine all'attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizza-

zione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP) assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato:
TREMONTI

Il segretario del CIPE:
MOLGORA

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 342

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il soggetto aggiudicatore affronterà, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, uno studio territoriale riguardante il potenziale bacino di utenza, ed in funzione dalle risultanze dello stesso provvederà o meno all'inserimento delle fermate richieste all'altezza dell'abitato di Sulbiate e tra l'abitato di Dalmine e Osio Sopra. Se accertata la necessità di inserimento delle fermate citate, per quanto riguarda i relativi spazi di interscambio ferro-gomma al servizio delle nuove fermate, dovranno essere predisposte apposite convenzioni per la relativa progettazione e/o realizzazione tali da non comportare incrementi al limite di spesa dell'intervento.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo adottando le prescrizioni della regione Lombardia (variante plano-altimetrica dal bivio di Lesmo al torrente Molgora, variante plano-altimetrica dal torrente Molgora al rio del Comune, variante plano-altimetrica dal rio del Comune alla strada provinciale n. 170 — attraversamento fiume Adda — delibera regionale n. VII/18262 del 19 luglio 2004, paragrafi A.4.2.2, A.4.2.3 e A.4.2.4), riferite allo studio coordinato dalla stessa, che hanno condotto ad individuare tracciati compatibili sia del nuovo collegamento ferroviario che di quello dell'Autostrada Pedemontana.

Il soggetto aggiudicatore presenterà alla regione Lombardia una relazione riguardante l'esercizio delle linee previste che dimostri il superamento della criticità infrastrutturale relativa al nodo di Treviglio e di quella di capacità complessiva per la tratta Levate-Treviglio.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, provvederà a modificare il profilo altimetrico di progetto come richiesto dalla regione Lombardia (variante altimetrica da pk 6+000 circa fino al viadotto per l'attraversamento del fiume Lambro - delibera regionale n. VII/18262 del 19 luglio 2004, paragrafo A.4.2.1), riservandosi di apportare delle modifiche alle quote di dettaglio imposte a causa dei vincoli al contorno.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, provvederà a modificare il profilo altimetrico di progetto come richiesto dalla regione Lombardia (variante plano-altimetrica dal fiume Brembo all'innesto sulla linea Bergamo-Treviglio - delibera regionale n. VII/18262 del 19 luglio 2004, paragrafo A.4.2.5), riservandosi di apportare delle modifiche alle quote di dettaglio imposte a causa dei vincoli al contorno. Peraltro sarà necessario approfondire lo studio dei raccordi ferroviari esistenti «Rinascente» e «Dalmine» verificando la possibilità di dismettere/riallocare il primo e modificare il secondo eventualmente anche in funzione di nuovo impianto.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo adottando il progetto preliminare comprensivo delle varianti plano-altimetriche comprese tra le progressive km 10+700 - 18+050 e le progressive km 20+000 - 26+700, in coerenza con la ripubblicazione per adeguamento dello SIA effettuata in data 29 ottobre 2004.

Il soggetto aggiudicatore terrà conto, in sede di elaborazione del progetto definitivo, del progetto del collegamento autostradale Dalmine-Como Varese-Valico del Gaggiolo, approvato dalla CSVIA in data 8 marzo 2005 in conformità alla D.G.R. n. VII/17643 del 21 maggio 2004 impegnandosi a risolvere in modo congiunto e/o coordinato con ANAS le problematiche fra le cosiddette «infrastrutture di corridoio», relative a:

scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento reciproco;

viabilità nuove ed esistenti;

scelta ed utilizzo dei siti di cava e discarica;

sistemazione delle aree intercluse e gestione delle stesse, anche in riferimento alle opere di sicurezza necessarie ed alle modalità che saranno adottate per migliorarne l'inserimento ambientale.

Il soggetto aggiudicatore svilupperà il progetto definitivo predisponendo un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione che contenga proposte operative di questa attività in termini di:

percorsi impegnati;

volume di traffico, velocità di percorrenza;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

inoltre, inserirà nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto), le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, svilupperà gli interventi di mitigazione, secondo le indicazioni presenti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato ed integrandoli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici, esplicitando le relazioni e i rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente e le relazioni tra fattori e componenti ambientali.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, valuterà la possibilità di realizzare le opere di compensazione ambientale anticipatamente rispetto alla realizzazione della opere in progetto.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, analizzerà le interferenze dirette ed indirette tra l'infrastruttura e le aziende a rischio di incidente rilevante ex art. 8 decreto legislativo n. 334/1999.

Inoltre il Proponente valuterà la possibilità di individuare una nuova collocazione per il «cantiere operativo 14» posto, nel progetto preliminare, all'interno dell'area di proprietà di un'industria a rischio ambientale rilevante a Filago.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, valuterà soluzioni e caratteristiche architettoniche per la realizzazione dei ponti e viadotti armonizzate al contesto territoriale e paesaggistico attraversato. Tali soluzioni, qualora percorribili, non dovranno comportare un incremento del limite di spesa complessivo dell'opera. Particolare rilievo assumerà lo studio relativo all'attraversamento dell'Adda, da redigersi in coordinamento con l'opera autostradale al fine di garantire un'elevata tutela degli ambiti paesaggistici attraversati.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, effettuerà ulteriori verifiche con il Parco regionale del Lambro in merito alla previsione di realizzare il riutilizzo del tratto ferroviario storico in prossimità dell'attraversamento del fiume Lambro, come viabilità ciclo-pedonale al fine di una maggiore fruibilità del parco stesso anche dagli abitati posti in prossimità della ferrovia attualmente separati dal corso d'acqua.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, verificherà all'uscita della galleria S. Gervasio in prossimità del km 28+000 circa, la possibilità di realizzare in aderenza al corridoio ferroviario in progetto, la strada di accesso della SSE di Bottanuco.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, progetterà il previsto intervento di rimodellamento per l'area interessata dalla «Galleria Vimercate Golf» assicurandone la funzionalità urbanistica prevista, compatibilmente ai vincoli introdotti dalla realizzazione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, e secondo quanto già predisposto nel progetto preliminare, a seguito di appositi approfondimenti, verificherà la possibilità di assicurare la permeabilità dei fondi agricoli, il ripristino e la ricomposizione del tessuto viario preesistente e la continuità viaria minore e pedonale soprattutto in prossimità di nuclei abitati onde evitare l'effetto cesura.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, approfondirà la caratterizzazione degli acquiferi interferiti dall'opera di progetto con indagini geologiche e geognostiche, anche di tipo geofisico, per definire la presenza di cavità sotterranee ed inoltre, anche relativamente alle eventuali falde sospese in corrispondenza della realizzazione di gallerie naturali e/o artificiali e trincee, effettuando campagne di monitoraggio per definirne le caratteristiche chimico-fisiche.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, predisporrà quanto necessario al fine di evitare che durante la fase di realizzazione di gallerie artificiali, di scavi in trincea e di opere in fondazione si alterino il regime delle falde acquifere e il reticolo idrico di superficie.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, effettuerà ulteriori approfondimenti per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua, per le aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato e per i siti di cantiere ricadenti in aree golenali, verificandone la compatibilità idraulica degli interventi.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, adotterà soluzioni progettuali che evitino il recapito in ricettori sensibili nel sottosuolo di agenti inquinanti, secondo gli indirizzi e le modalità esplicitate in sede di progetto preliminare.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, verificherà la stabilità del versante dell'imbocco della galleria Colnago in destra del fiume Adda e nel tratto di attraversamento dello stesso corso d'acqua in virtù della presenza di una vasta area caratterizzata da intensa attività estrattiva. Inoltre dovrà essere posta attenzione ad eventuali forme d'instabilità contemplando anche interventi di ingegneria naturalistica che non comportino un incremento del limite di spesa.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, verificherà la possibilità di prevedere, in caso di incompatibilità con l'attività di cantiere, il trapianto e la successiva ricollocazione degli alberi più pregiati per dimensione ed età con ricomposizione della cenosi forestale e la predisposizione di apposite campagne di monitoraggio.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, prevedrà, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, etc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e di consentire la produzione di materiale vivaistico.

Il soggetto aggiudicatore in sede di elaborazione del progetto definitivo progetterà, nei tratti della linea di progetto nei quali sono presenti problematiche relative alla frammentazione della rete ecologica, idonei interventi mitigativi atti a ristabilire il *continuum* territoriale attraverso la realizzazione di appositi «Passaggi per la fauna» costituiti da varchi, ponti ecologici, ecodotti, etc.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, studierà la possibilità di prevedere particolari costruttivi e modalità realizzative dei manufatti coerenti con gli strumenti di pianificazione della tutela delle aree protette e degli ambiti di interesse naturalistico/paesaggistico interessati dalle opere, specie degli attraversamenti fluviali, tenendo conto dell'opportunità di non aumentare il grado di artificialità dei corsi d'acqua e privilegiando il ricorso a tecniche dell'ingegneria naturalistica (laddove non comportino un incremento del limite di spesa dell'opera), assumendo come riferimento:

«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002;

«Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia, 2000;

«Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, 2001.

Il progetto definitivo dovrà contenere, inoltre, una relazione riferita agli ambiti perimetrati a parco che ne evidenzi le interazioni, ed un approfondimento sugli ecosistemi di area vasta. Per quanto riguarda le attività di cantiere in tali ambiti, verrà studiata la possibilità di limitarle al minimo al fine di evitare un significativo danneggiamento della vegetazione naturale.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, approfondirà l'analisi previsionale del rumore in fase di esercizio e di cantiere, verificando i livelli sui ricettari nelle condizioni più critiche, specificando la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, migliorandone la qualità tecnologica e tipologica proposta e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde (laddove possibile e laddove ciò non comporti un aumento del limite di

spesa dell'opera) al fine di conseguire un migliore inserimento architettonico e paesaggistico. Inoltre in fase di realizzazione dell'opera saranno predisposti opportuni sistemi di monitoraggio che verifichino la validità delle stime fatte sulla capacità di mitigazione degli accorgimenti adottati, con particolare attenzione ai ricettari in adiacenza alla linea da concordare e/o progettare con l'ARPA di riferimento.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, provvederà a definire di concerto con l'amministrazione comunale di Levate, in prossimità dell'area interessata dal piano di lottizzazione in cui è prevista la futura realizzazione di un plesso scolastico e di un centro sportivo, le opportune misure di mitigazione del rumore accompagnate anche da idonee misure di compensazione, nell'ambito della disponibilità finanziaria di progetto.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, predisporrà una specifica campagna di verifica dello stato strutturale degli edifici e dei siti sensibili per stimare i disturbi da vibrazione legati alle attività di cantiere specialmente per le operazioni di scavo delle gallerie; predisponendo inoltre apposite campagne di verifica strumentale di approfondimento soprattutto per le aree ricadenti nei comuni di Macheno, di Lesmo e di Levate. Tali attività verranno svolte nei limiti dei costi preventivati dal progetto depositato.

Il soggetto aggiudicatore, per quanto riguarda i campi elettromagnetici, in sede di elaborazione del progetto definitivo predisporrà quanto necessario per il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2003.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, integrerà il progetto definitivo con delle tavole dettagliate nelle quali verranno indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni di cui al presente parere, con relativa descrizione in una relazione specifica.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, elaborerà il progetto di monitoraggio ambientale così come prescritto riferendo l'ambito da monitorare alle aree interessate direttamente dal progetto ed in funzione di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione della progettazione definitiva, dovrà verificare la possibilità di redigere gli elaborati in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, redigerà il monitoraggio ambientale avvalendosi del supporto di competenze specialistiche qualificate.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di elaborazione del progetto definitivo, valuterà la possibilità di contenere, compatibilmente con le verifiche idrauliche di deflusso, lo sviluppo e l'altezza delle opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua entro dimensioni idonee atte a garantire, oltre al contenimento degli impatti, un'ottimale inserimento dei manufatti rispetto alle peculiarità ambientali degli ambiti attraversati.

Il soggetto aggiudicatore predisporrà quanto necessario per far adottare all'appaltatore, prima della data di consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (regolamento CE n. 761/2001).

Il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere, lungo il tratto che interessa il comune di Levate (Bergamo), a far effettuare lo scavo archeologico in estensione, preliminarmente all'inizio dei lavori di scavo progettati.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a notificare alle autorità competenti l'apertura dei cantieri e l'inizio dei lavori, al fine di ottenere l'opportuna assistenza archeologica.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a far effettuare preliminarmente all'inizio lavori ricognizione di superficie nella tratta Cassano-Trezzo (dal km 24 al km 26) e nella tratta in provincia di Bergamo.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a far effettuare, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, preliminarmente all'inizio lavori, delle prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con le soprintendenze competenti, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate.

Il soggetto aggiudicatore provvederà a sviluppare le opere di mitigazione e compensazione ambientale con, in particolare, relativo studio dettagliato dei provvedimenti legati all'inquinamento acustico.

Il soggetto aggiudicatore provvederà ad evidenziare, in sede di progettazione definitiva, i manufatti edilizi più prossimi al tracciato in questione, con particolare attenzione a quelli tutelati *ope legis* ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché le opere tese alla salvaguardia del contesto antropizzato.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, in sede di progettazione definitiva, a far effettuare per il viadotto sul fiume Adda una progettazione accurata di alta qualità architettonica che tenga, altresì, conto della limitrofa infrastruttura della Pedemontana.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, in sede di progettazione definitiva, a curare l'inserimento ambientale e la qualità progettuale di tutte le altre opere d'arte da realizzarsi all'aperto.

Il soggetto aggiudicatore provvederà ad elaborare, in sede di progettazione definitiva, le misure di mitigazione paesaggistica e gli interventi di ripristino, compensazione e restauro secondo una tempistica correlata con la costruzione delle opere d'arte in modo che siano operative alla data di entrata in esercizio della nuova infrastruttura.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, in sede di progettazione definitiva, a limitare il più possibile la realizzazione delle piste di cantiere cercando di sfruttare i tracciati locali esistenti.

Il soggetto aggiudicatore, ad opere ultimate, dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante ricostruzione del profilo originario e ripristino della vegetazione preesistente.

06A05092

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Cirantan» (rosuvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la determina con la quale la società AstraZeneca ha avuto l'immissione in commercio e la classificazione del medicinale «Cirantan» come di seguito indicato:

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882505/M (in base 10) 1271J9 (in base 32), classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 marzo 2006;

Vista la deliberazione n. 11 del 6 aprile 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIRANTAN (rosuvastatina) è classificato come segue:

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035882505/M (in base 10), 1271J9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 13»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,71;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,23.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05060

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Provisacor» (rosuvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245,

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la determina con la quale la società AstraZeneca ha avuto l'immissione in commercio e la classificazione del medicinale «Provisacor» come di seguito indicato:

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883507/M (in base 10) 1272HM (in base 32), classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 marzo 2006;

Vista la deliberazione n. 11 del 6 aprile 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROVISACOR (rosuvastatina) è classificato come segue:

confezione: 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035883507/M (in base 10), 1272HM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 13»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,71;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,23.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 8 maggio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Alessandra Bruder, console onorario della Repubblica federale di Germania in Cagliari».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 maggio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Barranco, console onorario della Repubblica di Estonia in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 maggio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Natalia Antinori De Carraro, console generale della Repubblica del Panama in Venezia».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 maggio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Peter Leslie Carter, console generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 maggio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Bernard Micaud, console onorario della Repubblica francese in Firenze».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 3 maggio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mattias Pihlgren, console onorario del Regno di Svezia in Genova».

06A05132

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Serramonacesca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Serramonacesca (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05111

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in S. Eufemia a Maiella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in S. Eufemia a Maiella (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05112

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giuseppe, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Giuseppe, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05113

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria delle Grazie, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria delle Grazie, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05114

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05115

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Carmine, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Carmine, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05116

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A051117

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05118

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Caramanico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Caramanico (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05119

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Bolognano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Bolognano (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A05120

Riconoscimento civile dell'estinzione delle Confraternite riunite S. Marcello Crocifisso Rosario e Sacramento, in Pozzaglia Sabino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, vengono estinte le Confraternite riunite S. Marcello Crocifisso Rosario e Sacramento, con sede in Pozzaglia Sabino (Rieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia San Nicola di Bari, con sede in Pozzaglia Sabino (Rieti).

06A05121

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Mogliano Veneto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Mogliano Veneto (Treviso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05122

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3336463	000	59
3336464	000	59
3336466	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1051567	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1977685	000	299
1977686	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEDAGLIA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
392986	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LAS VEGAS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1013781	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
120792	000	299
120793	000	299

06A05148

MINISTERO DELLA SALUTE

Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico chirurgici.

La direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, sta avviando una ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici.

La raccolta delle informazioni si propone di contribuire, fino al completo recepimento della direttiva n. 98/8 e successive modifiche, ad una corretta gestione del periodo transitorio scadente il 14 maggio 2010, nel quale prodotti contemplati nella predetta direttiva (recepita con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174) potranno continuare ad essere sottoposti alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

Al tal fine, si invitano tutte le società titolari di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici, a trasmettere al Ministero della salute, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la documentazione sotto elencata:

1) l'elenco dei presidi medico-chirurgici la cui produzione è autorizzata presso l'officina. Per ciascuno di essi dovrà essere indicato:

i. il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

ii. la data dell'ultimo lotto prodotto;

iii. la classificazione dei presidi medico-chirurgici secondo quanto indicato al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 13 novembre 1998. Per i presidi medico-chirurgici ad azione disinfettante, dovrà essere precisato se trattasi di prodotti destinati ad essere utilizzati sull'uomo, sull'animale o nell'ambiente; per quelli ad azione insettorepellente dovrà essere precisato se trattasi di prodotti destinati ad essere utilizzati sull'uomo o nell'ambiente;

2) una dichiarazione del rappresentante legale della società attestante che la documentazione conservata presso l'officina e riguardante la produzione ed i controlli, corrisponde per ogni presidio medico-chirurgico a quella depositata presso la direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Limitatamente ai presidi medico-chirurgici prodotti per conto terzi, dovrà essere allegata inoltre una dichiarazione dello stesso rappresentante legale che attesti la disponibilità del capitolato tecnico utilizzato, ai fini della produzione, sulla base di accordi con il committente;

3) una dichiarazione attestante la persistente ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 «Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area farmaci)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1996;

4) il nominativo dell'attuale direttore tecnico.

A quest'ultimo riguardo, si richiama l'attenzione delle società titolari di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici sulla necessità di ottemperare ai requisiti di cui all'art. 5 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, per la nomina e l'eventuale sostituzione del direttore tecnico.

Si rammenta che per tale figura sono previsti requisiti di tipo culturale e professionale e di tipologia di contratto che regola il rapporto di lavoro con la società.

Per quanto riguarda i requisiti culturali corre obbligo di precisare che, allo stato attuale, i corsi di laurea di durata triennale, previsti dal nuovo ordinamento degli studi universitari, non rispondono a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Per quanto attiene invece al rapporto di lavoro, si ritiene opportuno evidenziare che il direttore tecnico deve essere comunque legato all'impresa da un vincolo continuativo comportante un rapporto diretto con la struttura operativa e lo svolgimento di un costante controllo dell'attività produttiva effettuata dalla stessa.

La documentazione predetta dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio V, viale della Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma.

Le società che abbiano già ottemperato alle richieste contenute nel comunicato del 15 febbraio 2006, disponibile sul portale del Ministero della salute, dovranno limitarsi a trasmettere le informazioni relative al nominativo del direttore tecnico e le dichiarazioni sulla destinazione d'uso previste al punto 1), lettera *iii.* del presente comunicato.

06A05133

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 27 aprile 2006, attuativo del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che approva il modello di verbale e la relativa modulistica, connessi all'esercizio dell'attività di vigilanza straordinaria nei confronti delle società cooperative.

Si comunica che in data 27 aprile 2006 è stato emanato il decreto ministeriale, attuativo del decreto legislativo n. 220/2002, che approva il modello di verbale e la relativa modulistica, connessi all'esercizio dell'attività di vigilanza straordinaria nei confronti delle società cooperative.

Il decreto di cui sopra ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito del Ministero delle attività produttive: http://attivitaproduttive.gov.it

06A05129

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «IMQ Spa», in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 maggio 2006 l'organismo «IMQ Spa», con sede in Milano, è stato abilitato come organismo di certificazione di conformità per la famiglia di prodotto «Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile».

06A05130

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2005

L'assemblea plenaria, nella seduta del 17 maggio 2006, ha approvato all'unanimità il seguente rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2005.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005

PARTE I ENTRATE

CAT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE
	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
I	Fondo per il funzionamento del C.S.M. - Legge 18/12/1967, n.1198	26.793.000,00	-1.065.000,00	25.728.000,00	25.728.000,00
	TOTALE I CATEGORIA	**26.793.000,00**	**-1.065.000,00**	**25.728.000,00**	**25.728.000,00**
	ENTRATE EVENTUALI				
	Proventi derivanti da rilascio copie di atti del C.S.M.		4.576,42	4.576,42	4.576,42
II	Proventi derivanti dalla vendita di beni fuori uso		22.827,28	22.827,28	22.827,28
	Depositi cauzionali		0	0	0
	Entrate aventi natura di partite di giro		423.754,01	423.754,01	423.754,01
	Entrate varie		709.198,12	709.198,12	709.198,12
	TOTALE II CATEGORIA		**1.160.355,83**	**1.160.355,83**	**1.160.355,83**
III	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	5.711.974,00	2.861.702,51	8.573.676,51	8.573.676,51
	TOTALE III CATEGORIA	**5.711.974,00**	**2.861.702,51**	**8.573.676,51**	**8.573.676,51**
	TOTALE GENERALE	**32.504.974,00**	**2.957.058,34**	**35.462.032,34**	**35.462.032,34**

Prospetto riepilogativo uscite distinte per categoria

Parte II Uscite

CAT.	DENOMINAZIONE	Stanziamento	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Avanzo di Amministrazione
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	6.349.720,00	5.130.630,68	4.759.632,41	370.998,27	1.219.089,32
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale del CSM	16.270.816,68	14.192.174,92	12.429.668,22	1.762.506,70	2.078.641,76
III	Acquisto di beni e servizi	12.257.333,25	9.739.683,69	6.043.490,22	3.696.193,47	2.517.649,56
IV	Poste non classificabili in altre voci	1.649.162,41	88.642,13	88.642,13	0	1.560.520,28
	TOTALE	**36.527.032,34**	**29.151.131,42**	**23.321.432,98**	**5.829.698,44**	**7.375.900,92**
	Decurtazione effettuata al fondo di dotazione del csm in sede di approvazione della legge finanziaria 2005	- 1.065.000,00				-1.065.000,00
	TOTALE DEFINITIVO	**35.462.032,34**	**29.151.131,42**	**23.321.432,98**	**5.829.698,44**	**6.310.900,92**

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005

PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistraturaeletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	1.291.784,00		1.291.784,00	1.136.044,55		1.136.044,55	155.739,45
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	1.114.304,00		1.114.304,00	152.429,52		152.429,52	961.874,48
3	Spese per Indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura(art. 40 legge 24.3.1958. n. 195).	2.202.632,00		2.202.632,00	2.003.610,00	133.420,00	2.137.030,00	65.602,00
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio nazionale.	1.175.000,00		1.175.000,00	1.047.765,51	110.000,00	1.157.765,51	17.234,49
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	60.000,00	60.000,00	120.000,00	59.377,86	54.705,27	114.083,13	5.916,87
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	446.000,00		446.000,00	360.404,97	72.873,00	433.277,97	12.722,03
	TOTALE CATEGORIA I	**6.289.720,00**	**60.000,00**	**6.349.720,00**	**4.759.632,41**	**370.998,27**	**5.130.630,68**	**1.219.089,32**

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005

PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord. Giud. Per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	18.000,00	25.000,00	43.000,00	29.838,65	7.578,60	37.417,25	5.582,75
8	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	22.000,00		22.000,00	18.587,74	3.309,96	21.897,70	102,30
9	Spese per la concessione di buoni pasto al magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	265.315,00	505,00	265.820,00	122.971,09	106.618,71	229.589,80	36.230,20
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art.21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM.	125.000,00		125.000,00	25.700,00	99.300,00	125.000,00	
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del C S M. (artt. 13,14 e 32 del Reg. del personale)	8.548.895,00	42.502,88	8.591.397,88	6.760.483,55	595.000,00	7.355.483,55	1.235.914,33
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C S M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14 febbraio 2000, n.37.	1.607.930,00	549,98	1.608.479,98	1.342.601,33	115.426,83	1.458.028,16	150.451,82
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg.del personale) in servizio presso il C S M.	1.208.739,00		1.208.739,00	917.928,47	94.560,48	1.012.488,95	196.250,05
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale, dall'art. 21 RAC 2 comma e per la formazione del personale. Equo indennizzo conseguente ad infermità per causa di servizio.	432.995,00	41.077,82	474.072,82	414.807,48	13.181,12	427.988,60	46.084,22
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio	3.932.307,00		3.932.307,00	2.796.749,91	727.531,00	3.524.280,91	408.026,09
	TOTALE CATEGORIA II	**16.161.181,00**	**109.635,68**	**16.270.816,68**	**12.429.668,22**	**1.762.506,70**	**14.192.174,92**	**2.078.641,76**

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005

PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonchè spese per traduttori ed interpreti	633.392,00	4.574,00	637.966,00	343.551,52	169.410,03	512.961,55	125.004,45
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	77.000,00	15.000,00	92.000,00	58.994,86	9.127,50	68.122,36	23.877,64
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura"	120.000,00		120.000,00	44.737,10	30.000,00	74.737,10	45.262,90
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie.	156.000,00	89.516,72	245.516,72	183.459,97	58.086,42	241.546,39	3.970,33
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assi-stenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	326.400,00	709,64	327.109,64	203.466,21	86.185,34	289.651,55	37.458,09
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centrostampa e per gli uffici del C.S.M. nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	537.000,00		537.000,00	389.393,44	124.040,59	513.434,03	23.565,97
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M.e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	262.700,00	2.315.291,86	2.577.991,86	245.685,39	1.776.337,77	2.022.023,16	555.968,70
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	50.000,00	45.000,00	95.000,00	53.240,94	10.944,00	64.184,94	30.815,06
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	219.000,00	40.000,00	259.000,00	192.796,14	47.069,52	239.865,66	19.134,34
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggie per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	360.000,00	787,09	360.787,09	314.853,09	30.656,29	345.509,38	15.277,71
	A riportare	**2.751.492,00**	**2.510.879,31**	**5.262.371,31**	**2.030.178,66**	**2.341.857,46**	**4.372.036,12**	**890.335,19**

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005

PARTE II - USCITE
competenze

N.	Capitoli – Denominazione	Previsione – Iniziale	Previsione – Variazioni	Previsione – Definitiva	Impegno – Somme pagate	Impegno – Da pagare	Impegno – Totale	Avanzo di amministrazione
1	Categoria III - Acquisto di beni e servizi 2	3	4	5	6	7		9
	Riporto	**2.751.492,00**	**2.510.879,31**	**5.262.371,31**	**2.030.178,66**	**2.341.857,46**	**4.372.036,12**	**890.335,19**
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	265.000,00	2.448,01	267.448,01	169.505,43	5.436,00	174.941,43	92.506,58
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti	27.000,00	50.089,20	77.089,20	32.717,97	14.598,35	47.316,32	29.772,88
29	Spese postali e telegrafiche.	87.000,00	101.872,89	188.872,89	112.678,10	40.384,00	153.062,10	35.810,79
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i Componenti del C.S.M.	445.000,00	52.827,28	497.827,28	451.166,43	46.660,85	497.827,28	
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	10.000,00	6.000,00	16.000,00	3.491,22		3.491,22	12.508,78
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al CSM.	40.000,00	30.000,00	70.000,00	19.070,88	20.865,40	39.936,28	30.063,72
33	Spese per canoni e tasse.	66.000,00	5.000,00	71.000,00	69.465,21		69.465,21	1.534,79
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici di pace; per il tirocinio, la formazione e seminari degli uditori giudiziari.	5.546.721,00	3,56	5.546.724,56	3.042.692,67	1.191.118,81	4.233.811,48	1.312.913,08
35	Spese di rappresentanza	20.000,00		20.000,00	5.609,17	540,00	6.149,17	13.850,83
36	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro, nonché al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio della Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	180.000,00		180.000,00	76.409,20	14.360,60	90.769,80	89.230,20
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	60.000,00		60.000,00	30.505,28	20.372,00	50.877,28	9.122,72
	TOTALE CATEGORIA III	**9.498.213,00**	**2.759.120,25**	**12.257.333,25**	**6.043.490,22**	**3.696.193,47**	**9.739.683,69**	**2.517.649,56**

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005

PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della retribuzione fondamentale ed accessoria.	20.000,00	65.000,00	85.000,00	80.196,66		80.196,66	4.803,34
39	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie.							
40	Partite di giro.		1.028.302,41	1.028.302,41	8.445,47		8.445,47	1.019.856,94
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	535.860,00		535.860,00				535.860,00
	TOTALE CATEGORIA IV	**555.860,00**	**1.093.302,41**	**1.649.162,41**	**88.642,13**		**88.642,13**	**1.560.520,28**
	TOTALE GENERALE	**32.504.974,00**	**4.022.058,34**	**36.527.032,34**	**23.321.432,98**	**5.829.698,44**	**29.151.131,42**	**7.375.900,92**
	Decurtazone effettuata in sede di approvazione della legge finanziaria 2005		- 1.065.000,00	- 1.065.000,00				-1.065.000,00
	TOTALE GENERALE DEFINITIVO	**32.504.974,00**	**2.957.058,34**	**35.462.032,34**	**23.321.432,98**	**5.829.698,44**	**29.151.131,42**	**6.310.900,92**

CONTO CONSUNTIVO 2005
GESTIONE RESIDUI

N.	Denominazione Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni)					
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato 'art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.					
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura (art. 40 legge 24.3.1958, n. 195)	144.790,00	144.790,00		144.790,00	
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio Nazionale.	64.734,77	64.734,77		64.734,77	
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	3.525,27	3.525,27		3.525,27	
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	10.623,52	10.623,52	0,00	10.623,52	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	**223.673,56**	**223.673,56**	**0,00**	**223.673,56**	**0,00**

N.	Denominazione Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2					
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord.Giud., per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	682,66	682,66		682,66	
8	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	1.389,36	1.389,36		1.389,36	
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	2.354,03	2.354,03	0,00	2.354,03	0,00
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM	100.000,00	97.473,00		97.473,00	2.527,00
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del CSM. (Artt. 13, 14 e 32 del Reg.del personale).	465.000,00	463.871,68	0,00	463.871,68	1.128,32
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C.S.M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 febbraio 2000 n.37.	98.030,75	97.183,72	0,00	97.183,72	847,03
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg. del personale) in servizio presso il C. S. M.	81.975,11	81.975,11		81.975,11	
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale dell'art. 21 RAC 2 comma e per la formazione del personale.	1.355,60	1.355,60		1.355,60	0,00
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio.	212.817,71	196.859,01		196.859,01	15.958,70
	TOTALE CATEGORIA II	**963.605,22**	**943.144,17**	**0,00**	**943.144,17**	**20.461,05**

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonché spese per traduttori ed interpreti.	282.910,57	217.169,84	65.390,92	282.560,76	349,81
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del CSM.	4.422,19	4.422,19	0,00	4.422,19	0,00
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura".	65.145,18	65.145,18	0,00	65.145,18	0,00
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie	35.521,61	28.987,61	0,00	28.987,61	6.534,00
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	120.903,05	102.641,86	18.136,39	120.778,25	124,80
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centrostampa e per gli uffici del CSM nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	127.164,81	127.164,81		127.164,81	
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	362.002,79	262.540,37	77.903,86	340.444,23	21.558,56
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	16.792,80	16.792,80		16.792,80	0,00
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	65.906,43	58.963,22		58.963,22	6.943,21
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggi per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	56.560,05	56.560,05		56.560,05	
	A RIPORTARE	**1.137.329,48**	**940.387,93**	**161.431,17**	**1.101.819,10**	**35.510,38**

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	RIPORTO	**1.137.329,48**	**940.387,93**	**161.431,17**	**1.101.819,10**	**35.510,38**
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	57.982,19	32.291,83	20.229,44	52.521,27	5.460,92
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti.	10.867,11	10.867,11	0,00	10.867,11	0,00
29	Spese postali e telegrafiche.	4.162,21	4.162,21	0,00	4.162,21	0,00
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i componenti del CSM.	66.807,10	40.755,89		40.755,89	26.051,21
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.					
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al C.S.M	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
33	Spese per canoni e tasse.	17.925,56	17.925,56	0,00	17.925,56	0,00
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici di pace; per il tirocinio, la formazione e seminari degli uditori giudiziari.	753.896,56	670.146,81	83.749,75	753.896,56	
35	Spese di rappresentanza.			0,00	0,00	0,00
36	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estrane al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma e nel territorio nazionale, della sezione disciplinare, delle commissioni dei predetti uffici di studio e di lavoro, nonchè al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio dalla Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	14.769,64	14.769,64	0,00	14.769,64	0,00
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del C.S.M. in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio.	11.682,64	11.677,19	0,00	11.677,19	5,45
	TOTALE CATEGORIA III	**2.125.422,49**	**1.792.984,17**	**265.410,36**	**2.058.394,53**	**67.027,96**

N.	Denominazione Categoria IV - Poste non classificabili in altre voci	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della reribuzione fondamentale ed accessoria.	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
39	restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazione e partite di giro varie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Partite di giro	3.172,44	3.172,44			
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.					
	TOTALE CATEGORIA IV	4.396,44	4.396,44	0,00	4.396,44	0,00
	TOTALE GENERALE	3.317.097,71	2.964.198,34	265.410,36	3.229.608,70	87.489,01

06A05123

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° giugno 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B20», «BD5», «18J» e «I 5».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B20», «BD5», «18J» e «I 5» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B19», «BD4», «18I» e «I 4».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A.: www.cassaddpp.it

06A05016

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-125) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00